



Associazione GIAMPI Onlus

Gioventù ed Infanzia Assistita da Madri e Padri Italiani
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

1

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Scopi - Obiettivi - Durata

Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata "GIAMPI" - Gioventù ed Infanzia Assistita da Madri e Padri Italiani, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Nettuno e potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'Estero.

Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro è apolitica, di ispirazione cattolica ma aperta a tutte le persone di qualsiasi religione e pensiero.

Essa si propone il perseguimento dei fini previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n° 49 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle leggi in materia di cooperazione e volontariato per il progresso umano, sociale, culturale ed economico dei Paesi in Via di Sviluppo.

Nel rispetto delle leggi precitate, in collaborazione con le popolazioni autoctone, in armonia con i programmi generali di sviluppo delle autorità locali e nel rispetto della salvaguardia dei valori propri e delle popolazioni interessate, fornendo un aiuto concreto alla gioventù ed all'infanzia, promuovendo un'azione che realizzi nella famiglia, tra i giovani e nella società l'amore reciproco, l'Associazione si propone in particolare di:

a) promuovere, attuare e favorire le adozioni a distanza come espressione della comunione dei beni tra i popoli, per e nei Paesi in cui le necessità delle famiglie lo richiedono;

b) impegnarsi a tutelare i diritti dei bambini sia nella famiglia che nella società;

c) far prendere coscienza (per mezzo di incontri, convegni spirituali) ai giovani dei più autentici valori, perché siano dei protagonisti di un mondo nuovo dove prevalga l'essere sull'avere e, quindi, convertire ogni forma di protagonismo sociale nella collaborazione e nell'aiuto reciproco;

d) far prendere coscienza ai ragazzi e giovani dei pericoli e delle strumentalizzazioni a cui sono esposti aiutandoli a difendersi da essi; allo scopo promuove sul territorio attività di aiuto scolastico, culturale e formativo attraverso laboratori di ricerca nel campo della letteratura, dell'informatica, dell'arte, della musica, dello spettacolo ecc.

e) promuovere iniziative atte a favorire la formazione professionale dei giovani operatori locali, e ciò anche al fine di facilitare la loro diretta e graduale assunzione di responsabilità in tutti i settori della vita sociale ed economica nei Paesi di loro appartenenza. Per il conseguimento di tale finalità, l'Associazione, oltre che avvalersi dell'opera di volontari esperti da inviare nei Paesi in Via di Sviluppo, potrà anche assumere a proprio carico l'onere finanziario derivante dalla frequenza a corsi di formazione professionale o per soggiorni di aggiornamento, di giovani, d'ambo i sessi, capaci e meritevoli, provenienti da detti Paesi, ospiti dell'Associazione medesima;

f) formare operatori seriamente preparati che si impegnino a prestare, come volontari, la loro opera nei Paesi in Via di Sviluppo;

g) operare come supporto e coordinamento degli associati;

h) collaborare, con tutti coloro che, individualmente o associativamente, già operano, sia nel territorio che direttamente nei Paesi in Via di Sviluppo a favore di questi Paesi per il perseguimento delle finalità associative;

i) sensibilizzare, mediante idonee iniziative, l'opinione pubblica sui problemi dei Paesi in Via di Sviluppo, nello spirito dei principi di solidarietà tra i popoli, stabiliti dalla Nazioni Unite.

L'Associazione si propone di educare alla socialità basata sui principi cristiani che si esprimono nella solidarietà, con una particolare e significativa disponibilità all'adozione a distanza, "da preferire nei casi in cui l'abbandono ha come unico motivo le condizioni di grave povertà della famiglia. Con tale tipo di adozione, infatti, si offrono ai genitori gli aiuti necessari per mantenere ed educare i propri figli, senza doverli sradicare dal loro ambiente naturale."

Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà stipulare accordi con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, partecipare a manifestazioni e fare quanto altro necessario e/o utile al fine del conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle che, pur non menzionate, siano a loro direttamente connesse.

Art. 4 - La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II

Patrimonio - Associati

Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative;

b) dai contributi ordinari e straordinari, con lo scopo di incrementare il patrimonio;

c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici;

d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'assemblea che approva il bilancio annuale;

e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio associativo;
 f) dalla cessione, prevalentemente a libera offerta ma anche con indicazioni dei valori proposti, di oggetti di artigianato in genere e di piccoli lavori donati dai propri aderenti o acquisiti in altra forma. Per tali scopi l'Associazione potrà allestire e gestire specifiche mostre di tali prodotti.

Eventuali utili o avanzi di gestione non potranno essere ripartiti tra gli associati, ma dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 6 - Possono far parte dell'Associazione:

- a) i volontari che operano, hanno operato o intenderanno operare nei Paesi in Via di Sviluppo;
- b) gli Enti, pubblici o privati, che aderiscono alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto e collaborano al raggiungimento degli obiettivi propri dell'Associazione;
- c) le associazioni anche se non riconosciute e i comitati che collaborano al conseguimento delle finalità dell'Associazione;

d) tutti coloro che intendono prestare la loro opera gratuita ai soli fini della realizzazione delle finalità predette.

I soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c) partecipano all'Associazione mediante il loro legale rappresentante o loro sostituto da essi designato. I nominativi di questo dovranno essere scelti nell'ambito di coloro che rivestono cariche sociali all'interno delle associazioni o comitati, i nominativi dei quali, devono essere comunicati all'inizio di ogni anno all'Associazione.

Le iniziative, i programmi, i progetti presentati al Consiglio Direttivo dai soggetti di cui alla lettera c), verranno sottoposti, per l'approvazione, all'Organo competente. Se approvati, la loro esecuzione verrà demandata preferibilmente agli associati proponenti.

Art. 7 - Gli associati si distinguono in:

a) fondatori; sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; partecipano all'assemblea con voto deliberativo e fra essi viene eletto uno dei membri del collegio arbitrale nelle ipotesi previste nel successivo art. 24; sono obbligati al versamento della quota annua;

b) ordinari; sono altri associati che hanno aderito all'Associazione avendo sottoscritto la relativa domanda e avendo preso visione del presente statuto.

Sono obbligati al versamento della quota annua. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea;

c) sostenitori sono tutti coloro che concorrono a potenziare economicamente l'Associazione con contributi liberi. Non partecipano all'assemblea;

d) onorari sono le persone ed enti, particolarmente benemeriti, che verranno eletti dall'assemblea su proposta degli associati fondatori e ordinari. Possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto.

Art. 8 - L'associato si impegna:

a) a collaborare attivamente per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, prestando la propria opera gratuitamente, con diligenza e continuità;

b) a versare la quota annua stabilita;

c) ad osservare scrupolosamente le norme del presente Statuto di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

Art. 9 - Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso
- per decadenza
- per esclusione

Il recesso si verifica quando, l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo; ha effetto immediato.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa secondo i termini fissati dal regolamento, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere al collegio arbitrale; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

All'associato che si è dimesso o che è stato espulso, non è dovuto alcun risarcimento a qualsiasi titolo.

TITOLO III

Assemblea - Consiglio Direttivo - Presidente - Collegio dei Revisori Collegio Arbitrale

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea

2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori
5. Il Collegio Arbitrale di cui all'art. 24

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 - ASSEMBLEA

L'**Assemblea** è la riunione in forma collegiale degli associati. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, anche utilizzando posta elettronica, almeno 10 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati fondatori ed ordinari i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

L'associato fondatore od ordinario può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. I soci ordinari che non abbiano nessun incarico nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Revisori o nel Collegio Arbitrale, possono esercitare il loro diritto di voto anche mediante "consultazione per corrispondenza", qualora il Consiglio Direttivo deliberi in merito. Gli associati per partecipare all'assemblea devono essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 12 - L'assemblea riunita in via ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo o preventivo;
- b) nomina per elezioni - a scrutinio segreto - il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio Arbitrale. I componenti gli organi di cui sopra devono essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 13 - L'assemblea riunita in via straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le nomine dei liquidatori, determinandone i poteri;
- c) delibera la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo secondo il disposto dell'art. 26 dello statuto.

Art. 14 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto a voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate: nella assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello statuto sono validamente approvate, in prima convocazione solo se ottengano la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

Delle delibere dell'assemblea viene redatto apposito processo verbale sul registro dei verbali di assemblea, firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 15 - Alle cariche dell'Associazione possono essere eletti soltanto gli associati di età non inferiore agli anni 18. Tutte le cariche sono onorarie e pertanto nessuna indennità è dovuta salvo il rimborso delle spese vive sostenute dall'associato per l'assolvimento dell'incarico ricevuto dall'Associazione, che se richiesto e documentato, è liquidato dal Consiglio Direttivo.

Le cariche durano cinque anni con possibilità di riconferma.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio Direttivo** composto da un minimo di 5 ad un massimo di nove membri e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Gli eletti devono accettare l'incarico per iscritto. Sono rieleggibili.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tranne ciò che per legge o per statuto è riservato all'assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, sia in giudizio che di fronte a terzi ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione derivatigli dal Consiglio Direttivo; il Vice Presidente, in assenza del Presidente, ne surroga i poteri.

Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si intendono legalmente approvate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. Nel caso di deliberazioni concernenti il rinnovo delle cariche, è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Consiglio Direttivo in atto. Le deliberazioni devono essere trascritte in apposito libro ed i relativi verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- b) presiede al funzionamento tecnico ed organizzativo della Associazione;
- c) attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) discute e predispose il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori ed all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente, determinandone i compiti e la retribuzione;
- f) fissa le quote annue di associazione;
- g) definisce il programma annuale di massima;
- h) può delegare il Presidente all'amministrazione ordinaria dell'attività;
- i) emana i regolamenti interni per la gestione dell'attività associativa.

Art. 20 - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti sull'ordine del giorno quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, e comunque una volta ogni due mesi.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 21 - I titolari del Consiglio Direttivo decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi, la revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati.

Le dimissioni o la revoca del Consiglio Direttivo comportano la convocazione da parte del Presidente di una assemblea degli associati entro 15 giorni dal fatto, nel corso della quale dovrà essere effettuata la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di revoca di alcuni membri del Consiglio Direttivo (massimo tre) l'assemblea, convocata come indicato in precedenza, provvederà alla loro sostituzione.

Il Consigliere, assente ingiustificato, per almeno tre sedute consecutive, decade dall'incarico.

Art. 22 - PRESIDENTE

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione e ne ha la firma sociale. Spetta, tra l'altro, al Presidente di:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) riscuotere le somme erogate in favore dell'Associazione da parte della Pubblica Amministrazione, di Enti e di privati e rilasciare quietanza liberatoria;
- c) verificare la validità della costituzione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che presiede;
- d) firmare assieme al Segretario, i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) firmare, assieme al tesoriere, i mandati di pagamento;
- f) adottare, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, nonché quelli dell'Assemblea Ordinaria, sentiti anche informalmente i componenti del Consiglio Direttivo, da sottoporre, poi, a ratifica del Consiglio Direttivo;
- g) invitare gli associati ad effettuare i versamenti prescritti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le attribuzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione. Esso è composto da tre membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Esercita il controllo contabile e di cassa almeno ogni tre mesi e riferisce sui risultati direttamente all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Coadiuvata, assieme al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio Direttivo nella predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 24 - COLLEGIO ARBITRALE.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte al giudizio di un **Collegio Arbitrale**.

Il Collegio è composto da tre arbitri; il primo, nominato dall'associato; il secondo, eletto tra gli associati fondatori ed il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati che dovrà formarsi e decidere entro 30 gg.

Art. 25 - Avverso la decisione del Collegio Arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati.

Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

TITOLO IV

Estinzione - Segretario - Tesoriere - Esercizio

Art. 26 - In caso di estinzione dell'Associazione, i beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti secondo la delibera dell'Assemblea che ha deciso lo scioglimento; e comunque l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono solidalmente responsabili della gestione dei fondi associativi.

In particolare spetta al Segretario la tenuta dei seguenti registri:

- Registro dei Verbali d'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Libro dei soci;
- Eventuali libri fiscali o civilistici.

Spetta invece al Tesoriere la tenuta dei seguenti registri:

- Giornale di contabilità e cassa;
- Libro degli inventari.

Art. 28 - L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio trascritto nel libro inventari viene discusso dal Consiglio Direttivo approvato e presentato all'Assemblea per l'approvazione generale entro il 30 aprile di ogni anno e riferito al periodo 1/1 - 31/12 di ciascun anno.

Art. 29 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge, tra cui il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

All. "A" al Verbale di Ass. Straordinaria del 21/2/2005 in Nettuno, in Via Dalmazio Birago n. 8 – Notaio Dr. Prof. Maria Grazia Carteni Rep. N. 3311 Racc.2073